

Legge 29 novembre 2007, n. 222
recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, recante
interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l’equità sociale.” (art. 10;
art. 10-bis)

(pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 279 alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre
2007)

OMISSIS

Art. 10.

(Disposizioni concernenti l’editoria)

1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall’articolo 3, commi 2, *2-bis*,
2-ter, *2-quater*

9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.

10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato.

Art. 10-bis.

Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici
di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva

1. *All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:*

«2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:

a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;